



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE 3° CIRCOLO
“Baldo Bonsignore”**

Via E. Amari n° 1 91026 MAZARA DEL VALLO TP
Cod. Fiscale 82006260812 - C.M.TPEE058003
TELEFONO E FAX 0923.942810
E-MAIL-PEO: tpee058003@istruzione.it
PEC: tpee058003@pec.istruzione.it
SITO WEB: www.terzocircolomazara.edu.it

**Al RSPP Ing. Francesco Zizzo
Al Medico Competente dott. Pierluigi Safina
Al DPO Avv. Alfredo Solarino
Al Direttore SGA dott.ssa Giuliana La Francesca
Ai collaboratori Bonsignore – Cangemi – Catania
Ai referenti COVID Catania- Cangemi- Gulotta- Zarzana-
Romagnosi -Di Stefano
All’Animatrice Digitale Giuseppina Romeo
Ai genitori della scuola Infanzia e Primaria
Agli Assistenti Amministrativi
Ai collaboratori scolastici
Ai docenti All’RLS Salvatore Costa
Alla RSU Catania – Costa
Atti Sito Web**

**OGGETTO: Protocollo recante misure operative di sicurezza anti-contagio e di contrasto
all’epidemia Covid-19**

Premessa

Tenuto conto dell’esigenza di condividere le linee operative per il regolare avvio e svolgimento dell’anno scolastico, in osservanza delle misure precauzionali di contenimento e contrasto del rischio di epidemia di COVID-19; considerata la necessità di tutelare la salute della comunità scolastica; visto l’art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di “*Sorveglianza sanitaria eccezionale*”, che resta in vigore fino al 31 dicembre 2021, ai sensi dell’art. 6 del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, stante l’avvenuta proroga dello stato di emergenza fino a tale data, ai sensi dell’art. 1 del D.L. 105/2021, nonché di quando indicato dal CTS in particolare quanto previsto con i verbali n. 31 del 25 giugno 2021 e n. 34 del 12 luglio 2021, in applicazione dell’art.1 comma 1 del D.L. n.111 del 2021; visto il Piano Scuola 2021/2022 e il Protocollo d’Intesa stipulato tra il MIUR e OO.SS. il presente Protocollo descrive le misure operative di sicurezza anti-contagio e di contrasto all’epidemia COVID-19 adottate dalla Direzione Didattica “Baldo Bonsignore” di Mazara del Vallo (successivamente indicato come “Istituto”), classificato come ambiente di lavoro non sanitario.

TENUTO CONTO della normativa vigente e delle disposizioni delle Autorità sanitarie competenti in materia di contrasto alla diffusione del Virus Covid-19;

CONSIDERATO che il Covid-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione, che seguano la logica della precauzione ed attuino le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria e che in vista dell’anno del prossimo

anno scolastico 2021/2022 , si ritiene assolutamente necessario dare priorità alla didattica in presenza, non solo come strumento essenziale per la formazione degli studenti , ma anche come momento imprescindibile e indispensabile nel loro percorso di sviluppo psicologico, di strutturazione della personalità e dell'abitudine alla socializzazione, la cui mancanza può negativamente tradursi in una situazione di deprivazione sociale e psico-affettiva delle future generazioni;

RILEVATO che ai sensi dell'art.1, comma1 del 111del 2021, nell'anno scolastico al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica, sull'intero territorio nazionale, i servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del D.L.13 aprile 2017 , n.65 ,e l'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia , della scuola primaria e della scuola secondaria di prima e secondo grado sono svolti in presenza;

TENUTO CONTO delle Indicazioni organizzative e di sicurezza emanate dall'USR Sicilia con protocollo n. 24564 del 07/09/21

TENUTO CONTO dell'estratto del verbale n.34 del 12 luglio 2021 del Comitato Tecnico Scientifico di cui all'o.C.D.P.C.n.751del 2021

TENUTO CONTO dell'estratto del verbale n. 39 del 5 agosto 2021 del Comitato Tecnico Scientifico di cui all'o.C.D.P.C.n.751del 2021

CONSIDERATO il Piano Scuola 2021-2022, documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del Sistema Nazionale di istruzione (decreto del Ministro dell'Istruzione 6 agosto 2021 n.257)

CONSIDERATO il Piano Scuola 2020-2021documento per la pianificazione delle attività scolastiche ,educative e formative in tutte le istituzioni del Sistema Nazionale di istruzione(decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n.39)

VISTO il documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia per l'anno scolastico 2020/21(decreto del Ministro dell'Istruzione 3 agosto 2020, n.80)

VISTO il rapporto Covid ISS n. 58 del 28 agosto 2020

VISTO il Piano Scuola Estate 2021

VISTE le misure connesse all'emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro ,i giovani, la salute e i servizi territoriali , legge 23 luglio 2021, n.106

PREMESSO l'art. 20 del D.Lgs.81/2008 (**allegato 1**)

Viene adottato il seguente Protocollo, che fa parte del Documento di Valutazione dei Rischi dell'Istituto e verrà ripreso parzialmente all'interno del Regolamento d'Istituto/Regolamento di disciplina (Patto educativo di corresponsabilità), divenendone parte integrante.

1. Attività educativa e scolastica “in presenza”

L'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 111/2021 riporta quanto segue : *“Nell'anno scolastico al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica, sull'intero territorio nazionale, i servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del D.L.13 aprile 2017 , n.65 ,e l'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia , della scuola primaria e della scuola secondaria di prima e secondo grado sono svolti in presenza”.*

I Presidenti di Regioni e Province autonome così come i Sindaci possono disporre la deroga all'attività didattica in presenza solo nei casi e alle condizioni espressamente indicate dall'art.1, comma 4, del decreto legge:

- per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, esclusivamente in zona rossa o arancione, e solo in presenza di circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all'insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica;
- i provvedimenti devono essere motivatamente adottati, sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, in particolare con riferimento al loro ambito di applicazione;
- deve essere garantita in ogni caso la possibilità di svolgere attività in presenza, qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

Il “Piano scuola 2021-2022” ripropone, in parte significativa, i contenuti del precedente “Piano scuola 2020-2021” che si adattano all’attuale situazione pandemica e che pertanto rimangono validi anche per la pianificazione dell’anno scolastico 2021-2022. Si richiamano, a tale proposito, le indicazioni già fornite dall’USR Sicilia per l’a.s. 2020/2021 con il documento “Suggerimenti metodologici per la ripresa delle attività didattiche nelle scuole del I e del II ciclo”, consultabile al link: <https://www.usr.sicilia.it/attachments/article/4295/SUGGERIMENTI%20METODOLOGICI%20PER%20L%E2%80%99AVVIO%20DELL%E2%80%99AS%2020-21.pdf>

Per gli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, è prevista la possibilità di seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica a distanza.

1a. Comportamento da tenere prima di recarsi a scuola

1aa. Personale scolastico

Il lavoratore rispetta le prescrizioni previste dalla normativa vigente, inclusi i protocolli dell’art.1 del DL n. 111/2021. In particolare il lavoratore:

- Ha l’obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19;
- ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio se presenta uno o più sintomi indicati nel Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020, aggiornato al 28/08/2020 (febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 2020) In ogni caso, la misura della temperatura va fatta autonomamente, prima di partire da casa ;
- ha l’obbligo di chiamare il proprio Medico di Medicina Generale o il Distretto sanitario territorialmente competente, nonché di segnalare la cosa al Dirigente Scolastico;
- ha il divieto di fare ingresso o di permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°; provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti , stabilite dalle Autorità sanitarie competenti, ai sensi dell’art.1, comma2 lettera c, del DL n. 111/2021);
- è tenuto ad informare tempestivamente il Dirigente Scolastico o un suo delegato di eventuali contatti stretti con persone positive, della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria prestazione o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’Istituto;
- ha l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico.

Riguardo alla procedura di riammissione in servizio dopo l’assenza per malattia COVID-19 correlata e la certificazione che il lavoratore deve produrre al datore di lavoro, va fatto riferimento alla [Circolare del Ministero della Salute n. 15127 del 12/04/2021](#) e alla [Circolare esplicativa n.33108 del 24/09/20 emanata dall’Assessorato alla Salute della Regione Sicilia](#).

Dopo la sua pubblicazione sul sito dell’Istituto, verrà chiesta la sottoscrizione di un’autodichiarazione di conoscenza di questo Protocollo, nonché dell’art. 20 del D.Lgs. 81/2008, riportato integralmente **nell’allegato 1**. Analoga autodichiarazione verrà richiesta a tutti i lavoratori ad ogni successiva modifica sostanziale del presente documento. Il modello di autodichiarazione per il personale scolastico è riportato nell’**allegato 2**.

1ab. Famiglie e allievi

Le famiglie e gli allievi rispettano le prescrizioni previste dalla normativa vigente, inclusi i protocolli dell’art.1 del DL n. 111/2021. In particolare:

hanno l’obbligo di rimanere al proprio domicilio se presentano uno o più sintomi indicati nel Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020, aggiornato al 28/08/2020 (febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/ vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale) e di chiamare il proprio Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina Generale o il Distretto sanitario territorialmente competente. In ogni caso, la misura della temperatura va comunque fatta autonomamente, prima di partire da casa.

Il rientro degli studenti già risultati positivi all'infezione da COVID-19, certificato dall'autorità sanitaria, deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste, con riferimento alla Circolare esplicativa n.33108 del 24/09/20 emanata dall'Assessorato alla Salute della Regione Sicilia.

Dopo la sua pubblicazione sul sito dell'Istituto, alle famiglie verrà chiesta la sottoscrizione di un'autodichiarazione di conoscenza di questo Protocollo. Analoga autodichiarazione verrà richiesta ad ogni successiva modifica sostanziale del presente documento. Il modello di autodichiarazione è riportato nell'**allegato 3**.

2. Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico- Controlli e sanzioni

L'art. 9 ter del D.L. n. 52/2021, introdotto dal D.L. n. 111/2021, prevede, a partire dall'1.9.2021 e fino al 31.12.2021, l'obbligo per tutto il personale scolastico di possedere e di esibire la certificazione verde COVID-19, attestante, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del medesimo D.L., una delle seguenti condizioni:

- a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo, con una validità di nove mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale;
- b) avvenuta somministrazione della prima dose di vaccino, con validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale, la quale deve essere indicata nella certificazione all'atto del rilascio. La certificazione cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza della stessa, l'interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2;
- c) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute, con una validità di sei mesi a far data dall'avvenuta guarigione;
- d) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2, con una validità di quarantotto ore dall'esecuzione del test.

Ai sensi dell'art. 9 bis, comma 3, del D.L. n. 52/2021, la norma non si applica solo ai soggetti *che per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione per ottenere una certificazione verde COVID-19* e che, pertanto, sono *esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute*, la cui ultima versione è la n. 35309 del 4.8.2021.

La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie.

Tutto il personale, in possesso della "certificazione verde COVID-19" o della certificazione di esenzione alla vaccinazione, è tenuta comunque a continuare a mantenere le misure di prevenzione, tra le quali il distanziamento, il corretto utilizzo delle mascherine, l'igiene delle mani, nonché il rispetto delle condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto.

L'art. 9 ter del D.L. n. 52/2021 pone a carico di tutto il personale scolastico, Dirigente scolastico compreso, e dei servizi educativi dell'infanzia, salvo l'eccezione di cui sopra, due specifici obblighi:

- a) l'obbligo di possedere la certificazione verde Covid-19;
- b) l'obbligo di esibirla.

Per il personale scolastico l'attività di verifica è svolta dal Dirigente ai sensi dell'art. 9 ter, comma 4, del D.L. n. 52/2021, che può essere delegata a personale della scuola con atto formale recante le necessarie istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica, ai sensi dell'art. 13 del DPCM del 17.6.2021.

E' già attivo il controllo in modalità semplificata (piattaforma telematica); in caso di mancato o parziale funzionamento della piattaforma la verifica è svolta mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile "certificazione verde Covid-19" (verifica C19), disponibile al link <https://www.dgc.gov.it/web/app.html>, che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione e senza

che ciò comporti, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma (art. 13, comma 5, DPCM 17.6.2021).

Il controllo deve essere effettuato giornalmente per tutto il personale effettivamente presente in servizio. Non è consentito il ricorso all'autocertificazione da parte dell'interessato, in quanto la norma vigente prevede che la certificazione verde COVID-19 sia posseduta ed esibita, né è consentita, per ragioni di riservatezza, la consegna al Dirigente scolastico della propria certificazione o del relativo QRCode, perché questi provveda autonomamente, o tramite delegati, alla verifica.

La mancata esibizione della certificazione verde comporta per tutto il personale scolastico due immediate conseguenze:

- l'applicazione, ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 19/2020, della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 400 a euro 1.000;
- l'impossibilità, ai sensi del comma 2 dell'art. 9 ter del D.L. n.52/2021, sino a quando non si provvede a possedere e a esibire la certificazione, di accedere a scuola e svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, con conseguente dichiarazione di assenza ingiustificata.

In ordine alla procedura di accertamento e contestazione delle sanzioni, non sono applicabili alla fattispecie né l'art. 1 del D.L. n. 19/2020, che prevede ipotesi di limitazioni o divieti completamente diversi dall'obbligo del possesso e dell'esibizione della certificazione verde, che peraltro devono essere adottate, ai sensi del successivo art. 2, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e non con Decreti legge, e che vengono irrogate dal Prefetto, né l'art. 3, che fa riferimento *a misure urgenti di carattere regionale o infra-regionale* introdotte da Regioni o sindaci, che vengono irrogate dalle autorità che le hanno disposte.

È necessario quindi fare riferimento alla parte dell'art. 4, comma 3, del D.L. in oggetto che prevede, per le sanzioni non rientranti nelle ipotesi di cui sopra, *l'applicazione delle disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, e, in particolare, all'art. 13, comma 1, che attribuisce la competenza agli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni*, che, ai sensi dell'art. 9 ter, comma 4, del D.L. n. 52/2021, è il Dirigente scolastico.

Nella graduazione della sanzione amministrativa pecuniaria tra il limite minimo e massimo si fa riferimento all'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, che dispone che per la *determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.*

Per il personale scolastico sia la sanzione che la dichiarazione di assenza ingiustificata vanno disposte con formale provvedimento del Dirigente, contestato immediatamente o notificato al lavoratore.

Il provvedimento con il quale si dichiara l'assenza ingiustificata deve contenere anche l'invito a esibire la certificazione verde Covid-19. A decorrere dal quinto giorno di assenza per il predetto motivo, *il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.*

Le relative comunicazioni devono essere inviate alla Ragioneria Territoriale dello Stato competente. Va precisato che sia la sanzione pecuniaria che la dichiarazione di assenza ingiustificata e l'eventuale successiva sospensione non hanno natura di provvedimento disciplinare, ma di sanzione amministrativa, come espressamente indicato dall'art. 4, comma I del D.L. n. 19/2020, la cui applicazione rappresenta un atto dovuto in adempimento di previsioni di legge, e pertanto non è necessario né la sua previsione nel codice disciplinare né l'avvio di alcun procedimento in tal senso da parte del Dirigente scolastico.

In ordine al trattamento dell'assenza ingiustificata il Ministero dell'istruzione, con parere tecnico del Capo Dipartimento n. 1237 del 13.08.2021, ha fornito alcune indicazioni operative:

- 1) anche se la sospensione del rapporto di lavoro decorre dal quinto giorno, per norma di carattere generale, al lavoratore non è dovuta "retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque"

denominato” anche per il periodo compreso fra il primo e il quarto giorno di assenza ingiustificata;

2) per evitare la presenza contemporanea del supplente e del sostituito, nel caso in cui questi nei termini di legge si sia procurato la certificazione verde, ferma restando la possibilità di procedere immediatamente alla nomina del supplente, il predetto parere tecnico ritiene più equilibrato suggerire che la nomina del supplente, e la conseguente decorrenza del contratto, abbia luogo a partire dal primo giorno di sospensione formale dal servizio, ovvero a decorrere dal quinto giorno dell’assente ingiustificato.

Resta ferma, in ogni caso, la possibilità da parte del Dirigente scolastico, di procedere alla nomina del supplente a partire dal primo giorno di assenza ingiustificata del personale.

3) in caso di nomina del supplente, la durata del contratto deve essere subordinata alla condizione risolutiva del rientro in servizio del sostituito, assente ingiustificato per mancato possesso della certificazione verde.

3.Modalità di Ingresso/uscita dagli edifici scolastici

3a. Personale scolastico

Tenuto conto delle fasce di flessibilità e/o di ingressi/uscite scaglionate, non si ritiene necessario regolamentare

gli ingressi e le uscite dei lavoratori rispettivamente all’inizio e alla fine dell’orario di lavoro.

Si ribadisce l’obbligo di possedere ed esibire la Certificazione Verde Covid-19.

In caso di arrivo o uscita contemporanei sarà cura dei lavoratori mantenere una distanza di almeno 1 metro prima, durante e dopo l’operazione di timbratura, laddove prevista.

Una volta entrato, il lavoratore deve utilizzare sempre una mascherina chirurgica fornita dall’Istituto, per tutta la durata della sua permanenza a scuola, salvo quando il suo uso è diversamente previsto dalla valutazione dei rischi; deve inoltre disinfettarsi le mani, prima di iniziare a lavorare ed igienizzarle frequentemente secondo le modalità previste (vedi punto 6). Le mascherine verranno consegnate settimanalmente ad un incaricato per ciascun plesso che provvederà alla distribuzione giornaliera al personale in servizio presso ciascun plesso e sottoscrizione di apposita dichiarazione. Le stesse regole di accesso ed uscita valgono anche in occasione di servizio esterno compreso nell’orario di lavoro.

3b. Famiglie e allievi

L’eventuale accesso ai visitatori va ridotto e disciplinato in base alle regole previste nel Regolamento di istituto e/o nell’apposito disciplinare interno adottato dal Dirigente scolastico, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione di istituto e il medico competente, e ispirate ai seguenti criteri di massima fissati dal Protocollo di sicurezza:

- **in via ordinaria si dovrà fare ricorso alle comunicazioni a distanza;**
- **l’accesso deve essere limitato ai soli casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e relativa programmazione;**
- **i visitatori ammessi dovranno esibire il green pass , essere regolarmente registrati, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza;**
- **dovrà essere prevista la differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso e di uscita dalla struttura e predisposta adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui percorsi da effettuare e una pulizia approfondita e l’aerazione frequente e adeguata degli spazi.**
- **è consentito l’accesso, in caso eccezionale di accompagnamento di un alunno, a un solo genitore o a persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la permanenza all’interno della struttura.**

Per gli orari d’accesso ad ogni sede dell’Istituto, per le aree di sosta breve all’interno degli edifici, prima di entrare nelle aule, per i percorsi da seguire per accedere alle aule, nonché per le regole comportamentali da osservare durante la sosta breve e gli spostamenti, si rimanda **all’allegato 5**.

I genitori dei plessi di Scuola dell'Infanzia, coinvolti nell'attività di inserimento dei bambini di 3 anni, o che eccezionalmente accedono all'istituto, dovranno venire provvisti di mascherina propria, di green pass e dovranno compilare il registro di ingresso, sottoscrivere l'autodichiarazione e sarà loro misurata la temperatura corporea tramite termo scanner.

All'esterno degli edifici, prima di entrarvi, gli allievi (tranne che per l'Infanzia) devono indossare una mascherina di propria dotazione (vedi punto 4), ed evitare gli assembramenti.

All'ingresso e/o all'uscita, l'allievo può essere accompagnato da un solo genitore o esercente la responsabilità genitoriale fino al cancello dell'ingresso/uscita individuato in relazione alla classe/sezione di appartenenza. Ogni cancello sarà presidiato da un collaboratore scolastico appositamente incaricato. Non è consentito l'accesso dei genitori oltre il cancello di ingresso/uscita, tranne che per i genitori degli alunni delle sezioni della scuola dell'infanzia, al termine delle attività didattiche, si rimanda **all'allegato 5**.

Una volta entrati, gli allievi della scuola primaria **dovranno arrivare provvisti di mascherina chirurgica propria e non di comunità** (vedi punto 4) e procedere all'ingresso seguendo le regole del distanziamento di almeno 1 metro, da rispettare anche negli spostamenti interni (vedi punto 5a).

La scuola fornirà le mascherine chirurgiche a tutta l'utenza. Gli allievi devono inoltre disinfettarsi le mani, prima di iniziare la lezione, secondo le modalità previste (vedi punto 5d e **allegato 8**).

Per gli allievi dell'Infanzia, quest'ultima operazione può svolgersi con l'aiuto degli insegnanti.

Eventuali ingressi ritardati dovranno avere carattere di eccezionalità e dovranno essere opportunamente giustificati. Gli alunni ritardatari avranno accesso esclusivamente dal cancello principale del plesso di appartenenza e si recheranno autonomamente in classe, portando con sé la giustificazione del ritardo compilata e sottoscritta dal genitore o da chi ne fa le veci, si rimanda **all'allegato 3**.

Le medesime disposizioni valgono per eventuale uscita anticipata, fatte salve situazioni di emergenza e/o afferenti lo stato di salute dell'alunno/a, nelle quali sarà consentito eccezionalmente l'accesso del genitore all'interno dell'edificio scolastico.

In caso di delega per il ritiro degli alunni ad altri parenti e/o amici, i genitori devono compilare il modello, corredato dalla fotocopia dei documenti richiesti e appositamente firmato così come richiesto, e dovranno consegnarlo alla segreteria della scuola, si rimanda **all'allegato 3**.

3c. Accesso ai fornitori esterni, lavoratori terzi

Il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto in data 6.4.2021 tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro della Salute e la Partecipazione e Cooperazione, richiamato dall'art. 1, comma 5, del D.L. n. 111/2021, prevede, in caso di accesso di fornitori esterni, l'individuazione di procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale presente nei reparti/uffici coinvolti.

In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nella scuola (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) l'istituzione scolastica è tenuta a dare all'impresa appaltatrice completa informativa di tutte le disposizioni di sicurezza e deve vigilare affinché i lavoratori delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro scolastico, ne rispettino integralmente le disposizioni.

Al momento dell'accesso del visitatore "occasionale", il personale addetto ai servizi di portineria deve verificare il green pass, che stia indossando la mascherina, fargli compilare e firmare l'apposito registro visitatori l'autodichiarazione; gli dovrà essere misurata la temperatura corporea. Al momento del primo accesso del visitatore "non occasionale", il personale addetto ai servizi di portineria deve verificare il green pass, che stia indossando la mascherina e fargli compilare l'autodichiarazione di cui **all'allegato 3**.

Per la registrazione della temperatura corporea di una persona che accusa sintomi compatibili con il COVID-19, si rimanda a quanto riportato nell'**allegato 11**.

Giunto all'interno, il visitatore deve mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro e continuare ad indossare la mascherina per tutta la durata della sua permanenza all'interno della sede, salvo quando diversamente previsto al punto 4. La durata della sua permanenza all'interno dell'Istituto deve essere la più breve possibile, compatibilmente con le esigenze e le necessità del caso.

3d. Cantieri aperti a scuola

Ad integrazione di quanto già previsto dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)/ Piano Operativo di Sicurezza (POS) e dal Documento Unico di Valutazione dei Rischi d'interferenza (DUVRI) già in essere, la ditta appaltatrice ha l'obbligo di predisporre un Protocollo COVID-19, cui

devono attenersi i suoi operai, anche subappaltati. I lavoratori dell'Istituto devono mantenere la distanza di almeno 1 metro da qualsiasi operaio dell'azienda appaltatrice o subappaltato.

Nel caso in cui un lavoratore di una ditta appaltatrice (anche subappaltato) dovesse risultare positivo al tampone COVID-19, la stessa ditta dovrà informare immediatamente il Dirigente Scolastico ed entrambi dovranno collaborare con l'Autorità sanitaria, fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti. Per gli aspetti informativi si rimanda al punto 15.

4. Dispositivi di protezione e misure di distanziamento

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 111/2021 è obbligatorio, per chiunque entri o permanga negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e l'utilizzo di mascherina.

I dispositivi di protezione individuale utilizzati devono corrispondere a quelli previsti dal documento di valutazione dei rischi e dai documenti del CTS, per le diverse attività svolte all'interno delle istituzioni scolastiche e in base alle fasce di età dei soggetti coinvolti.

I dispositivi di protezione delle vie respiratorie da utilizzare, secondo il Protocollo di sicurezza, sono:

- per gli studenti, *a prescindere dalla situazione epidemiologica*, la mascherina di tipo chirurgico;
- per il personale scolastico la mascherina chirurgica, o altro dispositivo previsto eventualmente nel documento di valutazione dei rischi.
- Per il personale impegnato con bambini con disabilità, va invece previsto, unitamente alla mascherina, l'utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale (guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose).

Il Protocollo di sicurezza prevede, inoltre, la fornitura di mascherine monouso trasparenti a uso medico di tipo speciale, che saranno destinate agli studenti con disabilità uditiva e al resto della classe, compagni e docenti.

Sono esonerati dall'uso dei dispositivi di protezione delle vie aeree, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 111/2021:

1) i bambini di età inferiore a i sei anni, per i quali, non essendo sempre possibile garantire l'adozione di alcune misure di prevenzione (quali il distanziamento e l'uso di mascherine), il Protocollo di sicurezza raccomanda *una didattica a gruppi stabili (sia per i bambini che per gli educatori e il personale scolastico in generale)*. I dispositivi di protezione per gli adulti non devono far venir meno la possibilità di essere riconosciuti e di mantenere un contatto ravvicinato con i bambini piccoli e tra i bambini stessi.

2) i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi;

3) per lo svolgimento delle attività sportive.

Il protocollo di sicurezza raccomanda, *In linea generale e qualora logisticamente possibile*, il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro (sia in posizione statica che dinamica) e di assicurare, la distanza di due metri tra i banchi e la cattedra del docente.

5. Comportamento durante l'attività a scuola

5a. Personale insegnante

Durante le normali attività all'interno dell'Istituto, il personale insegnante deve:

- indossare sempre la mascherina chirurgica (vedi punto 4). Gli allievi dell'Infanzia non devono indossare alcuna mascherina;
- verificare che in aula la disposizione dei banchi non venga modificata rispetto a quella stabilita e opportunamente segnalata per il necessario distanziamento interpersonale;
- seguire le ulteriori regole organizzative e/o comportamentali, coerenti con l'oggetto del presente Protocollo, che eventualmente fossero state introdotte nei regolamenti di laboratorio/aula attrezzata e di palestra, nonché vigilare sulla loro applicazione da parte degli allievi;
- vigilare, in aula e in ogni altro ambiente didattico in cui si trova ad operare (tranne che per l'Infanzia), sul rispetto del distanziamento di almeno 1 metro tra tutti gli allievi in situazioni statiche e sull'uso delle mascherine da parte degli allievi in ogni situazione dinamica; in mensa, sul rispetto del distanziamento di almeno 1 metro anche per gli allievi della scuola dell'infanzia;
- vigilare, in palestra, sul rispetto del distanziamento di almeno 2 metri tra tutti gli allievi;
- vigilare, per l'Infanzia, sulla separazione fisica dei gruppi-sezione durante le attività;
- lavarsi e disinfettarsi le mani frequentemente, secondo le modalità previste vedi punto 6 ;
- vigilare sull'uso frequente da parte degli allievi delle soluzioni disinfettanti di cui al punto 6;

- disinfezzarsi le mani prima di utilizzare attrezzature di uso promiscuo (tastiere di pc, mouse, ecc.), che vanno preventivamente pulite e igienizzate dal personale collaboratore scolastico;
- far arieggiare ad intervalli regolari l'aula dove opera (5 minuti ogni ora), possibilmente tenendo aperta anche la porta, al fine di favorire la massima circolazione dell'aria;
- evitare aggregazioni di diverse persone in occasione di brevi pause durante il lavoro

5b. Personale amministrativo

Durante le normali attività all'interno dell'Istituto, il personale amministrativo deve:

- indossare sempre la mascherina chirurgica (vedi anche punto 4);
- evitare di spostarsi dal luogo in cui opera per recarsi a parlare con colleghi, se non per inderogabili ragioni, privilegiando i contatti telefonici interni; qualora sia strettamente necessario parlarsi di persona, dovrà comunque garantire una distanza di almeno 1 metro da altri lavoratori;
- evitare l'uso promiscuo di telefoni sia fissi sia portatili, tastiere di pc, mouse ed altre attrezzature personali;
- negli uffici arieggiare gli ambienti ad intervalli regolari (5 minuti ogni ora), possibilmente tenendo aperte anche le porte delle stanze, al fine di favorire la massima circolazione dell'aria;
- approfittare delle pause dal lavoro al computer previste per i videoterminalisti per lavarsi e disinfezzarsi le mani, secondo le modalità previste al punto 6;
- evitare aggregazioni di diverse persone in occasione di brevi pause durante il lavoro.

5c. Personale collaboratore scolastico

Durante le normali attività all'interno dell'Istituto, il personale collaboratore scolastico deve:

- indossare sempre la mascherina chirurgica, salvo quando diversamente previsto dalla valutazione dei rischi (vedi punto 4);
- evitare gli spostamenti non essenziali dal luogo in cui opera, privilegiando i contatti telefonici interni; qualora sia necessario, dovrà comunque garantire una distanza di almeno 1 metro da altri lavoratori;
- evitare l'uso promiscuo di telefoni sia fissi sia portatili, tastiere di pc, mouse ed altre attrezzature personali;
- verificare che in aula la disposizione dei banchi non venga modificata rispetto a quella stabilita e opportunamente segnalata per il necessario distanziamento interpersonale;
- vigilare, in mensa sul rispetto del distanziamento di almeno 1 metro tra tutti gli allievi in situazioni statiche e sull'uso delle mascherine da parte degli allievi in ogni situazione dinamica (ingresso/uscita dalla sede scolastica, spostamento di classi, ecc.). L'utilizzo della mascherina non si applica ai bambini della scuola dell'infanzia;
- lavarsi e disinfezzarsi le mani frequentemente, secondo le modalità previste al punto 6;
- disinfezzarsi le mani prima e dopo l'utilizzazione di attrezzature di uso promiscuo;
- vigilare sull'areggiamento degli ambienti, con particolare riguardo ai servizi igienici;
- effettuare la pulizia quotidiana e la disinfezione periodica come indicato al punto 6 e **nell'allegato 4**
- effettuare, per l'Infanzia, la disinfezione periodica dei materiali didattici di uso promiscuo e dei giochi, come indicato al punto 6 e **nell'allegato 4**;
- evitare aggregazioni di diverse persone durante il lavoro

5d. Famiglie e allievi

La ricreazione avrà la durata di 15 minuti, e viene intesa come pausa didattica per il consumo della merenda, durante la quale gli alunni restano seduti al proprio posto.

Durante le normali attività didattiche, gli allievi devono:

- indossare sempre la mascherina chirurgica, salvo per l'Infanzia (vedi punto 4). Durante la lezione, l'insegnante e gli allievi possono abbassare la mascherina solo quando tutti operano in situazione statica ed è rispettato il distanziamento di almeno 1 metro tra tutti gli allievi dell'Infanzia non devono indossare alcuna mascherina;
- prestare attenzione a non modificare la disposizione dei banchi all'interno dell'aula;
- lavarsi e disinfezzarsi le mani frequentemente, secondo le modalità previste al punto 6;
- disinfezzarsi le mani prima di utilizzare attrezzature di uso promiscuo;

- seguire le ulteriori regole organizzative e/o comportamentali, coerenti con l'oggetto del presente Protocollo, che eventualmente fossero state introdotte nei regolamenti di laboratorio/aula attrezzata e di palestra.

6. Cura degli ambienti. Pulizia e igienizzazione di luoghi e attrezzature

Ai sensi dell'art. 1, comma 5, del D.L. n. 111/2021, *ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, al personale scolastico e universitario si applica l'articolo 29-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, quando sono rispettate le prescrizioni previste dal presente decreto, nonché dalle linee guida e dai protocolli di cui al comma 3.* L'istituto prevede la pulizia giornaliera e l'igienizzazione periodica di tutti gli ambienti, secondo le misure già previste per lo scorso anno scolastico. I servizi igienici, le attrezzature e i punti di maggior contatto (interruttori, maniglie ecc.) devono essere puliti e sanificati periodicamente secondo un cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato, facendo riferimento:

- per quanto riguarda la sanificazione ordinaria, a quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute n. 17644 del 22.5.2020, consultabile al link <http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=74133>;
- per le operazioni di pulizia, da assicurare quotidianamente, *accuratamente e ripetutamente*, e l'uso del materiale da utilizzare, a quanto previsto:
 - dal rapporto ISS COVID-19, n. 19 del 13.7.2020, consultabile al link https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+n.+19_2020+Rev.pdf/172274b8-0780-241b-55ab-c544fda6033c?t=1594651444216;
 - dal rapporto ISS COVID-19, n. 12 del 31.5.2021, consultabile al link https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+12_2021.pdf/4eeb2ce8-648d-b045-4a8c-5dfe1fc7b56a?t=1622463358049
 - e dall'allegato 1 del Documento CTS del 28 maggio 2020, consultabile al link <https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/DOCUMENTO+TECNICO+SULL%E2%80%99IPOTESI+DI+RIMODULAZIONE+DELLE+MISURE+CONTENITIVE+NEL+SETTORE+SCOLASTICO.pdf/10804054-46fb-5292-aa0de9d70e9ab1fe?t=1596095169134>.

Particolare attenzione va prestata alle modalità di sanificazione degli ambienti della scuola dell'infanzia.

I lavoratori, gli allievi e le persone esterne all'Istituto (vedi punto 3c) devono lavarsi le mani con acqua e sapone più volte al giorno e utilizzare frequentemente le soluzioni disinfettanti (a base alcolica, con concentrazione di alcol di almeno del 60%) che vengono messe a disposizione dall'Istituto. Al fine di ricordare ed agevolare la disinfezione periodica delle mani, vengono messi a disposizione appositi dispenser di soluzioni disinfettanti in ogni aula, nella mensa, nei laboratori/aule attrezzate, in palestra, negli uffici, nei principali luoghi di passaggio.

E' obbligatorio disinfettarsi le mani prima di consumare pasti o spuntini o di bere una bevanda in autonomia.

Tutti i lavoratori devono porre attenzione all'inevitabile uso promiscuo di maniglie di porte e finestre, rubinetterie e accessori dei bagni, chiavi, ecc., disinfettandosi le mani prima del contatto (vedi punto 6) Per l'attività di pulizia e disinfezione che segue l'individuazione di una persona sintomatica a scuola, si rimanda al punto 6b.

6a. Modalità di pulizia e disinfezione ordinarie degli ambienti

Le operazioni quotidiane di pulizia vengono realizzate nel seguente modo:

- pulizia dei pavimenti di tutti gli ambienti utilizzati (aule, laboratori/aule attrezzate, palestre e relativi spogliatoi, mense, servizi igienici, ingressi, corridoi, scale, ecc.) con i normali prodotti in uso;
- pulizia dei piani di lavoro, banchi, cattedre e tavoli, con i normali prodotti in uso;

Le operazioni di disinfezione periodica vengono realizzate nel seguente modo:

- disinfezione dei pavimenti di tutti gli ambienti utilizzati (aule, laboratori, palestre e relativi spogliatoi, servizi igienici, ingressi, corridoi, scale, ecc.) con ipoclorito di sodio 0,1% (ad es. diluizione 1:50 se viene utilizzata la candeggina domestica a una concentrazione iniziale del 5%);
- disinfezione dei piani di lavoro, banchi, cattedre e tavoli con etanolo almeno al 70%;

- disinfezione con etanolo almeno al 70% di tastiere di pc, telefoni, maniglie di porte e finestre, superfici e rubinetteria dei servizi igienici, tastiere dei distributori automatici di bevande, tastiere dei timbratori, attrezzature e materiali da palestra, giochi e materiali didattici di uso promiscuo per l'Infanzia, visiere, utensili da lavoro, e ogni altra superficie che può venire toccata in modo promiscuo.

6b. Sanificazione straordinaria nell'eventualità di caso confermato di positività a scuola

Nell'eventualità di caso confermato di positività a scuola, relativamente alla sanificazione straordinaria da effettuarsi in conseguenza, il CTS indica che questa:

- va effettuata se non sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura;
- non è necessario sia effettuata da una ditta esterna;
- non è necessario sia accompagnata da attestazione o certificazione di sanificazione straordinaria;
- potrà essere effettuata dal personale della scuola già impiegato per la sanificazione ordinaria.

Le suddette operazioni di cui ai punti 6a e 6b devono essere condotte da personale provvisto di mascherina chirurgica ed eventuali altri DPI, previsti dalla valutazione dei rischi. I DPI monouso vanno smaltiti come indicato al punto 18.

Sarà tenuto apposito registro della tipologia e della frequenza degli interventi di pulizia effettuati. (Vedi **All. 14** Documento di indirizzo PULIZIA E SANIFICAZIONE NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE e **All. 15** Modello di Registro interventi di pulizia, igienizzazione, sanificazione)

7. Dispositivi di protezione individuale (Mascherine – guanti – indumenti di lavoro)

7a. Personale scolastico

All'interno degli edifici dell'Istituto, tutti i lavoratori hanno l'obbligo di indossare la mascherina chirurgica fornita dall'Istituto, fatti salvi i casi previsti al punto 4 e quando diversamente previsto dalla valutazione dei rischi. La consegna sarà settimanale ad un incaricato per ciascun plesso che provvederà alla distribuzione giornaliera e sottoscrizione di apposita dichiarazione. I docenti di scuola dell'infanzia utilizzeranno visiere fornite dall'istituto o di propria dotazione.

Per il personale impegnato con bambini con disabilità, va invece previsto, unitamente alla mascherina, l'utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale (guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose).

Nell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione, inoltre, si dovrà necessariamente tenere conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dal medico.

E' vietato l'uso promiscuo di mascherine e guanti, nonché il loro riutilizzo se dismessi il giorno precedente. Le visiere vanno disinfettate periodicamente, almeno una volta al giorno. Mascherine e guanti dismessi vanno smaltiti secondo le modalità previste al punto 16.

I lavoratori che utilizzano specifici indumenti da lavoro (camici, tute, grembiuli, ecc.) devono riporli nel proprio stipetto o armadio, evitando qualunque forma di promiscuità.

7b. Famiglie e allievi

All'interno degli edifici dell'Istituto, tutti gli allievi (ad eccezione di quelli dell'Infanzia) hanno l'obbligo di indossare una mascherina di tipo chirurgico, salvi i casi previsti al punto 4.

La scuola quotidianamente consegnerà le mascherine agli alunni, in casi specifici e opportunamente documentati, gli allievi con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina sono esonerati dal loro utilizzo.

Sono esonerati dall'uso dei dispositivi di protezione delle vie aeree, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 111/2021:

- 1) i bambini di età inferiore ai sei anni, per i quali, non essendo sempre possibile garantire l'adozione di alcune misure di prevenzione (quali il distanziamento e l'uso di mascherine), il Protocollo di sicurezza raccomanda una didattica a gruppi stabili (sia per i bambini che per gli educatori e il personale scolastico in generale).
I dispositivi di protezione per gli adulti non devono far venir meno la possibilità di essere riconosciuti e di mantenere un contatto ravvicinato con i bambini piccoli e tra i bambini stessi.

Con il parere tecnico n. 1237 del 13.08.2021, il Ministero dell'Istruzione ha tuttavia precisato che l'obbligo riguardante l'utilizzo della mascherina da sei anni in su *pare doversi adattare al contesto scolastico in cui questi sono inseriti. Ovvero, in ragione di principi di coerenza e ragionevolezza funzionali alla didattica, non pare necessario l'utilizzo della mascherina nella scuola dell'infanzia anche per i piccoli che hanno compiuto 6 anni e invece pare necessario lo sia nella scuola primaria, anche per gli alunni che i 6 anni li debbono ancora compiere;*

2) i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi;

2) per lo svolgimento delle attività sportive.

Tutte le mascherine, chirurgiche e trasparenti (queste ultime laddove ve ne sia la necessità) saranno fornite per il tramite del Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 direttamente presso le sedi delle istituzioni scolastiche

E' vietato l'uso promiscuo di mascherine, nonché il loro riutilizzo se dismesse il giorno precedente. Le mascherine dismesse vanno smaltite secondo le modalità previste al punto 16.

8. Utilizzo dei locali scolastici

Le indicazioni fornite dal Comitato Tecnico-Scientifico nel verbale n. 31/2021 prevedono di limitare l'utilizzo dei locali della scuola esclusivamente per la realizzazione di attività didattiche.

Tale limitazione dovrebbe essere più stringente in caso di situazioni epidemiologiche non favorevoli (ad esempio in zona arancione).

8.a Spazi comuni – Servizi igienici, riunioni

Nei servizi igienici viene garantita un'adeguata aerazione, mantenendo, quando possibile, costantemente aperte le finestre.

Inoltre i servizi igienici vengono sottoposti a pulizia e disinfezione non meno di due volte al giorno e un numero maggiore di volte in relazione alla frequenza del loro utilizzo (vedi punto 6).

L'accesso ai servizi igienici da parte degli alunni sarà contingentato, consentendo l'uscita durante tutto l'arco della mattinata per evitare concentrazioni durante la pausa per la ricreazione. L'eventuale fila di attesa potrà consistere al massimo di 2 alunni per servizio igienico, che attenderanno rispettando il distanziamento di almeno 1 metro, evidenziato da apposita segnaletica, e indossando la mascherina. Il personale collaboratore scolastico assegnato al piano assicurerà il rispetto di tale disposizione.

L'accesso agli spazi comuni utilizzati per riunioni di ogni tipo è contingentato (salvo diversamente stabilito, il numero massimo di persone che possono utilizzarli contemporaneamente non può superare la metà dei posti a sedere presenti). Si deve sostare all'interno degli stessi per un tempo limitato allo stretto necessario, indossare la mascherina e mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro.

Al termine della riunione, si provvederà all'aerazione prolungata dell'ambiente.

Per ogni incontro in presenza autorizzato dal Dirigente Scolastico o dal Responsabile di plesso verrà individuato un responsabile organizzativo, che garantisca il numero massimo di persone coinvolte, la durata della riunione, il controllo sul distanziamento tra le persone e l'aerazione finale dell'ambiente.

9. Attività in palestra

Per quanto riguarda le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive all'aperto, il protocollo di sicurezza non prevede in zona bianca l'uso di dispositivi di protezione da parte degli studenti, salvo il distanziamento interpersonale di almeno due metri. Per le stesse attività da svolgere al chiuso, è raccomandata l'adeguata aerazione dei locali.

Per lo svolgimento dell'attività motoria sportiva nelle palestre scolastiche, il protocollo di sicurezza distingue in base al "colore" con cui vengono identificati i territori in relazione alla diffusione del contagio. In particolare, nelle zone bianche, le attività di squadra sono possibili ma, specialmente al chiuso, dovranno essere privilegiate le attività individuali. In zona gialla e arancione, si raccomanda lo svolgimento di attività unicamente di tipo individuale.

È sempre raccomandata la disinfezione delle mani prima di iniziare l'attività motoria e l'utilizzo di scarpe dedicate esclusivamente alla palestra, distinte da quelle utilizzate nel tragitto casa – scuola.

L'eventuale uso promiscuo della palestra dell'Istituto (società sportive) sarà regolamentato da apposita convenzione tra le parti interessate, che stabilirà tempi e modi dell'utilizzo degli spazi (palestra, spogliatoi, servizi igienici annessi), delle attrezzature fisse e dei materiali disponibili, nonché le responsabilità della pulizia e disinfezione e della sorveglianza di detti locali.

10.Sorveglianza sanitaria, medico competente e lavoratori fragili

Rimangono valide anche per l'anno scolastico 2021/2022, e fino alla cessazione dello stato di emergenza, le disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria e trattamento dei lavoratori fragili.

A tale riguardo può farsi riferimento alla nota USR Sicilia *Inidoneità al servizio del personale della scuola e indicazioni sul trattamento dei lavoratori fragili in riferimento all'epidemia da Covid-19*, consultabile al link:

[https://www.usr.sicilia.it/attachments/article/4465/m_pi.AOODRSI.REGISTRO%20UFFICIALE\(U\).0028387.27-10-2020.pdf](https://www.usr.sicilia.it/attachments/article/4465/m_pi.AOODRSI.REGISTRO%20UFFICIALE(U).0028387.27-10-2020.pdf).

Le uniche novità sono state introdotte dagli articoli [6 e 9 del D.L. n. 105/2021](#) e dal Protocollo di Sicurezza:

- l'art. 6 ha prorogato i termini delle disposizioni inerenti alla sorveglianza sanitaria eccezionale sino al 31.12.2021;
- l'art. 9, ha prorogato sino al 31.10.2021 il trattamento previsto dall'art. 26, comma 2 *bis*, del D.L. n. 18/2020, per i lavoratori *in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, compresi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i quali, se non inibiti completamente dal servizio, svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'assegnazione ad una diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.*

Ai sensi dell'art. 58, comma 1, lett. d), del D.L. 73/2021, specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità vanno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale dell'Azienda Sanitaria Locale e il pediatra di libera scelta/medico di medicina generale, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.

Il personale che usufruisce del lavoro agile e deve utilizzare quotidianamente e in modo prolungato videoterminali e altre attrezzature informatiche, riceve dal Dirigente Scolastico un'apposita informativa ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 81/2008 e dell'art. 22 del D.Lgs. 81/2017 (vedi **allegato 4**) e avrà cura di far pervenire a scuola la dichiarazione di avvenuta ricezione e di lettura dell'informativa.

10.a Famiglie e allievi

A seguito di richiesta della famiglia in forma scritta e debitamente documentata, le specifiche situazioni degli allievi in condizioni di fragilità, perché esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da COVID-19, saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territorialmente competente ed il Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina Generale.

11. Mensa scolastica

Per la gestione del servizio mensa in ogni sede di scuola dell'infanzia dell'Istituto dove questo è attivo, quest'ultimo sarà garantito per tutto l'anno scolastico attraverso la somministrazione dei pasti nelle aule preposte, con una turnazione concordata con l'Ente locale erogatore del servizio. In alternativa, si procederà con la somministrazione di pasti monoporzione organizzando una turnazione di somministrazione interna alla scuola.

L'utilizzo dei locali adibiti a mensa scolastica è consentito nel rispetto delle ordinarie prescrizioni di igienizzazione personale e degli ambienti mensa e di distanziamento fisico.

L'ingresso e l'uscita dovranno essere organizzati in modo ordinato e a misura della disponibilità di posti e vanno predisposte stazioni di lavaggio delle mani all'ingresso e all'uscita (dispenser e/o bagni).

Per ciò che concerne le misure atte a garantire la somministrazione dei pasti, il personale servente è obbligato ad utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Per le attività del Sistema integrato di educazione e di istruzione, la colazione o la merenda devono essere consumati nello stesso spazio di esperienza dedicato al gruppo dei bambini, il pasto negli spazi

adibiti alla refezione scolastica, che vanno adeguatamente organizzati. Sarà garantita la sanificazione sia prima che dopo la consumazione del pasto.

12. Viaggi di istruzione e uscite didattiche

Il “Piano scuola 2021/2022” prevede che le istituzioni scolastiche che hanno sede in territori dichiarati zona bianca possano effettuare uscite didattiche e viaggi di istruzione, a condizione che si permanga in aree del medesimo colore. Le attività devono svolgersi curando lo scrupoloso rispetto delle norme e dei protocolli sanitari usuali e di quelli che disciplinano gli specifici settori. A tale proposito va rilevato che, ai sensi dell’art. Art. 9-bis del D.L. n. 52/2021, l’accesso ad alcuni servizi ed attività, tra cui musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, convegni e congressi e centri culturali, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19.

Nello specifico, per i progetti ERASMUS+ in corso di attuazione nel nostro Istituto, si valuterà sull’opportunità di effettuare o meno mobilità fisica in uscita e in accoglienza verso e da Paesi europei, tenendo conto delle disposizioni che verranno emanate in materia nel nostro Paese e nei Paesi partner.

13. Impianti tecnologici

L’Istituto garantisce periodicamente la sostituzione dei filtri e la disinfezione degli impianti di condizionamento presenti in diversi locali, ad opera della ditta incaricata .

Per evitare il rischio di diffusione di “droplet”, è interdetto l’uso dei ventilatori e degli asciugamani ad aria nei servizi igienici.

14. Commissione per l’applicazione del Protocollo

E’ costituita la Commissione per la definizione e la verifica di efficacia delle misure introdotte nel presente Protocollo, di cui fanno parte, oltre al Dirigente Scolastico, il DSGA, il Responsabile SPP, il Medico Competente, il DPO e i referenti COVID-19, già responsabili di plesso.

15. Aspetti informativi e formativi

In prossimità delle porte d’accesso di ogni sede dell’Istituto e nei luoghi di maggior transito sono esposti cartelli recanti le norme comportamentali generali e specifiche e sintesi delle procedure stabilite ai sensi del presente Protocollo. Sono esposti in più punti di ogni sede dell’Istituto il decalogo delle regole di prevenzione fornite dal Ministero della Salute (vedi **allegato 7**) e, all’interno dei servizi igienici, il manifesto realizzato dal Ministero della Salute sulle corrette modalità di lavaggio delle mani (vedi **allegato 8**).

La segnaletica orizzontale, messa in opera per regolamentare gli spostamenti interni agli edifici, costituisce strumento d’informazione.

Il Protocollo è pubblicato sul sito dell’Istituto e la pubblicazione viene aggiornata ad ogni sua modifica. Sempre sul sito sono pubblicati documenti informativi desunti dal Protocollo, rivolti all’utenza (famiglie e studenti) e alle persone esterne all’Istituto di cui al punto 3c. La pubblicazione del Protocollo e la segnalazione della stessa al personale scolastico costituisce per questi ultimi informazione obbligatoria ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 81/2008.

Per tutti i lavoratori sono organizzati momenti formativi in presenza o in modalità telematica sui contenuti del Protocollo e sul COVID-19, calendarizzati anche in relazione agli aggiornamenti del Protocollo stesso. Sono organizzati altresì momenti informativi sui contenuti del Protocollo e sul COVID-19 rivolti alle famiglie, a cura dell’RSPP, della Dirigente scolastica e degli insegnanti, all’inizio delle attività didattiche.

Una formazione specifica viene dedicata ai referenti scolastici per il COVID-19 descritti al punto 18a, mentre un addestramento particolare viene realizzato nei confronti del personale scolastico e degli incaricati di PS chiamati ad utilizzare i termoscanner manuali di cui **all’allegato 10**.

L’Istituto fornisce alle ditte appaltatrici una completa informativa dei contenuti del Protocollo e vigila affinché i lavoratori delle medesime ditte ne rispettino integralmente le disposizioni.

16. Smaltimento mascherine, guanti e simili

All’interno di ogni sede dell’Istituto, mascherine, guanti, fazzolettini e salviette di carta devono essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati (secco), secondo la procedura già in vigore a Mazara del Vallo. A

tale scopo, in più punti vengono predisposti appositi contenitori, opportunamente segnalati (**vedi allegato 9**).

17. Gestione dell'emergenza

Il personale scolastico addetto alle emergenze può svolgere regolarmente il proprio ruolo, anche nel caso in cui non abbia assolto agli obblighi di aggiornamento periodico previsti dalla normativa vigente (tale possibilità resta in vigore fino al termine dell'emergenza, attualmente prevista per il 15 ottobre 2020).

Per un'emergenza che dovesse sorgere a seguito della scoperta di una persona con sintomi COVID-19 a scuola si rimanda ai punti 18-19-20- e al relativo **allegato 6**.

Nell'ambito del primo soccorso connesso ad infortuni o malori durante l'attività, l'incaricato di PS non deve attivare la manovra "Guardare-Ascoltare- Sentire" (GAS) e, nel caso fosse necessaria la rianimazione, deve effettuare le compressioni toraciche ma non la ventilazione. Inoltre, prima di qualsiasi intervento, anche banale, l'incaricato di PS deve indossare una mascherina FFP2 o FFP3 senza valvola e guanti in lattice monouso. Per l'eventuale misurazione della temperatura corporea della persona infortunata o colpita da malore si rimanda a quanto riportato **nell'allegato 11**.

Nell'ambito della prevenzione incendi vengono effettuati regolarmente i controlli periodici in capo al personale interno all'Istituto e previsti dal Piano Antincendio.

Nel caso si renda necessario evacuare una sede dell'Istituto, fermo restando quanto previsto dal Piano d'evacuazione, tutti i presenti dovranno uscire dall'edificio indossando la mascherina e mantenendo la distanza di almeno 1 metro da ogni altra persona, sia lungo i percorsi d'esodo interni che esterni, nonché al punto di ritrovo.

18. Gestione di persona sintomatica all'interno dell'istituto scolastico, misure di quarantena e di isolamento, riammissione in servizio del personale scolastico e degli studenti

18a. Personale scolastico

Secondo quanto previsto dal protocollo di sicurezza nazionale, ciascun lavoratore è tenuto ad informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato di eventuali contatti stretti con persone positive, della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all'interno dell'istituto.

In ordine alla gestione dei soggetti risultati positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti, nell'ambito scolastico e dei servizi educativi dell'infanzia deve farsi riferimento alle linee guida e ai protocolli previsti dall'articolo 1, comma 3, del D.L. n. 23 del 2021: *"In presenza di soggetti risultati positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti, nell'ambito scolastico e dei servizi educativi dell'infanzia, si applicano le linee guida e i protocolli adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché ai sensi dell'articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87."*

In caso di sintomi indicativi di infezione acuta delle vie respiratorie di personale o studenti, occorre attivare immediatamente la specifica procedura: il soggetto interessato dovrà essere invitato a raggiungere la propria abitazione e si dovrà attivare la procedura di segnalazione e contact tracing da parte della ASL competente (verbale CTS n. 34/2021) .

Con specifico riferimento agli strumenti di contenimento del virus Sars-Cov2 (nomina del referente covid-19, aula locale COVID, casi sospetti covid-19, protocollo con le ASL territoriali di riferimento), rimangono valide le stesse misure previste per l'A.S. 2020-2021, in particolare quelle contenute nel rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020, consultabile al link https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID+58_2020+Rev.pdf/29a228fe-4b3dc5d7-cd6a-7a86d141d440?t=1598976654944

Per tutte le sedi dell'Istituto, l'ambiente dedicato all'accoglienza e isolamento di eventuali persone che dovessero manifestare una sintomatologia compatibile con COVID-19 è individuato come di seguito riportato:

Plesso Bonsignore: stanza primo piano vicino all'uscita di emergenza

Plesso Deledda: aula primo piano vicino all'uscita di emergenza

Plesso Via Livorno: stanza pianterreno ex aula sostegno

Plesso Ex Asilo Nido: aula prospiciente il salone d'ingresso
Plesso Don Milani A: stanza/cucinino accanto alla stanza -stampa
Plesso Don Milani B: Aula ex zona relax/laboratorio
I referenti scolastici per il COVID-19 sono individuati nelle seguenti persone:

Referente di istituto: Salvatore Catania – Sostituto : Brigida Cangemi

- Plesso Bonsignore S. Catania – Sostituto K. Piazza
- Plesso Deledda B. Cangemi – Sostituto M.L. Fiocca
- Plesso Via Livorno: G.Zarzana – Sostituto: C.Mezzapelle
- Plesso Ex Asilo Nido: AF Gulotta – Sostituto : G. Livigni
- Plesso Don Milani A: Romagnosi – Sostituto: R.Piazza
- Plesso Don Milani B: C. Di Stefano – Sostituto : S. Costa

Nel caso di presenza a scuola di una persona con sospetto o conferma di contagio da COVID-19, la pulizia e la disinfezione dei locali frequentati dalla stessa vengono effettuate secondo quanto indicato nella Circolare n. 5443 del Ministero della Salute del 22/02/2020 riportato **nell' allegato 11** e i rifiuti prodotti da tali attività, come gli stracci e i DPI monouso impiegati, devono essere raccolti separatamente, trattati ed eliminati come materiale potenzialmente infetto, categoria B (UN 3291).

Per la gestione dei casi sintomatici si rimanda all'**All. 6**

In ordine alle misure di quarantena ed isolamento occorre fare riferimento al prospetto, riportato dalla [circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell'11.8.2021](#). Per il dettaglio e il prospetto si rimanda all'**All. 16**

18b. Famiglie e allievi.

Modalità operativa per la gestione di eventuali casi di SARS-CoV-2 e autodichiarazione genitori/esercenti responsabilità genitoriale per riammissione figli a scuola.

Si sintetizzano di seguito le modalità della riammissione a scuola dei bambini in caso di assenza, secondo quanto disposto dal Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico della Regione Siciliana, prot. N. 33108 del 24 settembre 2020 attraverso una circolare esplicativa, viste le "Indicazioni Operative per la Gestione di casi e Focolai di SARS-CoV-2 nelle Scuole e nei Servizi Educativi dell'infanzia". La suddetta circolare, nel caso di comparsa di sintomi Covid-19 a scuola, aggiunge ulteriore indicazione operativa di seguito riportata:

"Allo scopo di rendere più celere il processo di identificazione di eventuali casi positivi, la Scuola (referente, Dirigente Scolastico) **contestualmente alla famiglia, avviserà anche l'USCA di riferimento.**

Di seguito le modalità di riammissione a scuola con e senza certificazione medica:

1. RIAMMISSIONE CON CERTIFICAZIONE MEDICA

- **Nella Scuola dell'Infanzia, in caso di assenza per malattia superiore a 3 giorni**, la riammissione sarà consentita solo previa presentazione di idonea certificazione del pediatra o del medico di medicina generale, attestante l'assenza di malattie infettive o diffuse e l'idoneità al reinserimento nella comunità scolastica. **Una copia dovrà essere consegnata al docente della classe.**
- **Nella Scuola Primaria, in caso di assenza per malattia superiore a 10 giorni**, la riammissione sarà consentita solo previa presentazione di idonea certificazione del pediatra o del medico di medicina generale, attestante l'assenza di malattie infettive o diffuse e l'idoneità al reinserimento nella comunità scolastica.

Una copia dovrà essere consegnata al docente della classe, a cura dell'alunno stesso.

- **Nella Scuola dell'Infanzia e nella Scuola Primaria in caso di assenza dovuta a "SOSPETTA infezione da Sars-Cov-2"** la riammissione sarà consentita solo previa certificazione che attesta la negatività del tampone e la certificazione del pediatra o del medico di medicina generale attestante l'idoneità al reinserimento nella comunità scolastica.
- **Nella Scuola dell'Infanzia e nella Scuola Primaria in caso di assenza dovuta a "Infezione da Sars-Cov- 2"** la riammissione sarà consentita solo previa "Attestazione di

nulla osta all'ingresso o al rientro in comunità scolastica" rilasciata dal pediatra o dal medico di medicina generale dopo aver predisposto il corretto percorso diagnostico\terapeutico secondo la normativa vigente

2. RIAMMISSIONE PRIVA DI CERTIFICAZIONE MEDICA

Nella Scuola dell'Infanzia e nella Scuola Primaria in caso di assenza per malattia **non superiore rispettivamente a 3 o 10 giorni** (vedi sopra) priva di certificazione medica, o per motivi familiari e/o personali non legati a elementi riconducibili al Covid- 19, la riammissione sarà consentita solo previa autodichiarazione del genitore/tutore legale. **(All. 17)**

Una copia dovrà essere consegnata al docente della classe, a cura dell'alunno stesso.

19. Elenco allegati:

Allegato 1 - Art. 20 del D.Lgs. 81/2008 (Obblighi dei lavoratori)

Allegato 2 - Modello di autodichiarazione per il personale scolastico (documento fornito a parte)

Allegato 3 - Modello di autodichiarazione per le famiglie e gli ospiti "non occasionali" (documento fornito a parte)

Allegato 4 - Informativa ai sensi dell'art. 36 del Lgs. 81/2008 e dell'art. 22 del D.Lgs. 81/2017 (documento fornito a parte)

Allegato 5 - Tempi, modi e regole per l'accesso alle sedi dell'Istituto (documento fornito a parte)

Allegato 6 - Gestione di persone sintomatiche a scuola

Allegato 7 - Decalogo MS delle regole di prevenzione

Allegato 8 - Manifesto MS sulle corrette modalità di lavaggio delle mani

Allegato 9 - Manifesto ISS su smaltimento mascherine, guanti e simili

Allegato 10 - Registrazione della temperatura corporea di una persona che accusa sintomi compatibili con il COVID-19 e durante gli interventi di PS

Allegato 11 - Circolare n. 5443 del Ministero della Salute del 22/02/2020

Allegato 12 - Regole comportamentali per gli spostamenti interni ed esterni (documento fornito a parte)

Allegato 13 - Rientriamo a scuola in sicurezza

Allegato 14 - Documento di indirizzo PULIZIA E SANIFICAZIONE NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE (documento fornito a parte)

Allegato 15 - Modello di Registro interventi di pulizia, igienizzazione, sanificazione (documento fornito a parte)

Allegato 16- Misure di quarantena ed isolamento . Prospetto di sintesi delle Indicazioni alla sospensione della quarantena, come riportato nella circolare N. 36254 dell'11/08/2021

Allegato 17- Modello di autodichiarazione genitori per riammissione scuola figlia/o priva di certificazione medica (documento fornito a parte)

Allegato 1 - Art. 20 D.Lgs. 81/2008 (Obblighi dei lavoratori)

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. I lavoratori devono in particolare:
 - Modello di autodichiarazione
 1. contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 2. osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
 3. utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
 4. utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare le situazioni di pericolo grave e imminente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
 6. non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo
 7. non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
 8. partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
 9. sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Allegato 2 - Modello di autodichiarazione per il personale scolastico (Documento fornito a parte)

Allegato 3 – Modello di autodichiarazione per le famiglie e gli ospiti “non occasionali”(Documento fornito a parte)

Allegato 4 -Informativa ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 81/2008 e dell'art. 22 del D.Lgs. 81/2017(Documento fornito a parte)

Allegato 5 -Tempi, modi e regole per l'accesso alle sedi dell'Istituto(Documento fornito a parte)

Allegato 6 - Gestione di persone sintomatiche a scuola

I sintomi più comuni di COVID-19 sono: febbre (> 37,5 °C), brividi, tosse, cefalea (mal di testa), sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia (dolore alla faringe), dispnea (respirazione alterata per ritmo o frequenza), mialgie (dolori muscolari), rinorrea/congestione nasale, perdita improvvisa dell'olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia).

Caso in cui uno studente presenti a scuola un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19

- L'operatore scolastico che viene a conoscenza di uno studente sintomatico deve avvisare il referente scolastico per COVID-19 del plesso o, in sua assenza, del sostituto incaricato;
- Il referente scolastico per COVID-19 o il suo sostituto deve telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale;
- Ospitare lo studente in una stanza dedicata o in un'area di isolamento;
- Procedere all'eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico individuato, mediante l'uso di termometri che non prevedono il contatto;
- Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie croniche preesistenti, e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando lo studente non sarà affidato a un genitore/tutore legale;
- Far indossare una mascherina chirurgica allo studente, se la tollera;
- Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione;

- Fare rispettare, in assenza di mascherina, l'etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso studente, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso;
- Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che lo studente sintomatico è tornato a casa;
- I genitori devono contattare il Pediatra di Libera Scelta (PLS)/Medico di Medicina Generale (MMG) per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso;
- Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione;
- Il Dipartimento di Prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico;
- Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti;
- Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata.
- In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che lo studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali.

Caso in cui un operatore scolastico presenti a scuola un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19

- Assicurarsi che l'operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica; invitare e ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio Medico di Medicina Generale (MMG) per la valutazione clinica necessaria. Il MMG valuterà l'eventuale prescrizione del test diagnostico;
- Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione;
- Il Dipartimento di Prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico;
- Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti;
- Il Dipartimento di Prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico e si procede come indicato per il caso dello studente;
- In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l'operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali;
- Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell'esecuzione dei test diagnostici.

Allegato 7 -Decalogo MS delle regole di prevenzione

<https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioOpuscoliNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=443>

Allegato 8 -Manifesto MS sulle corrette modalità di lavaggio delle mani

https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_193_allegato.pdf

Allegato 9 -Manifesto ISS su smaltimento mascherine, guanti e simili

https://www.iss.it/rapporti-covid-19/-/asset_publisher/btw1J82wtYzH/content/rapporto-iss-covid-19-n.-26-2020-indicazioni-ad-interim-sulla-gestione-e-smaltimento-di-mascherine-e-guanti-monouso-provenienti-da-utilizzo-domestico-e-non-domestico.-versione-del-18-maggio-2020

Allegato 10 - Registrazione della temperatura corporea di una persona che accusa sintomi compatibili con il COVID-19 e durante gli interventi di PS

I casi in cui è necessario registrare la temperatura corporea di una persona sono i seguenti:

1. Accesso di visitatore "occasionale" e "non occasionale"
2. Quando la persona accusa sintomi compatibili con il COVID-19, tra i quali una temperatura corporea > 37,5 °C, e deve essere messo in isolamento temporaneo prima di rientrare al proprio domicilio;
3. Quando, in occasione di un intervento di primo soccorso, alla persona viene misurata la temperatura corporea, questa risulta > 37,5 °C e deve essere messa in isolamento temporaneo prima di rientrare al proprio domicilio.

La misurazione della temperatura corporea viene effettuata con misurazione a distanza (mediante termo scanner manuale), a cura di un operatore scolastico precedentemente individuato o da un incaricato di PS.

Nei casi di cui ai punti 2. e 3. l'operatore scolastico dovrà indossare mascherina FFP2 o FFP3.

Nel caso in cui venga rilevata una temperatura corporea compresa tra 37,6 °C e 37,9 °C, l'incaricato effettuerà una seconda misurazione di verifica. Se la temperatura corporea supera i 37,5 °C anche alla seconda misurazione e per temperature corporee dai 38 °C in su, la persona verrà momentaneamente isolata nell'ambiente precedentemente individuato (vedi il punto 16) e, se già non la indossa, le sarà fornita una mascherina chirurgica.

L'identificazione della persona e la registrazione della sua temperatura corporea (> 37,5 °C) avverranno solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso alla scuola o l'allontanamento dalla scuola. In questo caso l'operatore scolastico o l'incaricato di PS intervenuto per la misurazione leggerà all'interessato l'informativa sul trattamento dei dati personali.

L'informativa è la seguente: "La finalità del trattamento dei dati personali è la prevenzione dal contagio da COVID-19. Le misure di prevenzione adottate da questo Istituto sono contenute nel Protocollo di sicurezza anti-contagio definito ai sensi dell'art. 2, comma 1, del DPCM 7/8/2020 e pubblicato nel sito dell'Istituto. I dati verranno conservati fino al termine dello stato d'emergenza, attualmente stabilito nella data del 15/10/2020".

L'identificazione della persona e la registrazione della sua temperatura corporea avverranno su un apposito registro, conservato presso l'ufficio del DS, a cura dell'operatore scolastico o dell'incaricato di PS, preposto al trattamento dei dati sensibili e cui sono fornite le istruzioni necessarie. I dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti" di una persona risultata positiva al COVID-19).

Allegato 11 - Circolare n. 5443 del Ministero della Salute del 22/02/2020

<https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73195&parte=1%20&serie=null>

Allegato 12 - Regole comportamentali per gli spostamenti interni ed esterni (documento fornito a parte)

Allegato 13 - Rientriamo a scuola in sicurezza

<https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioOpuscoliNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=480>

Allegato 14 - Documento di indirizzo PULIZIA E SANIFICAZIONE NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE (documento fornito a parte)

Allegato 15 - Modello di Registro interventi di pulizia, igienizzazione, sanificazione (documento fornito a parte)

Allegato 16.

A) Quarantena di quanti hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni

Il Ministero della Salute, con circolare n.36254/2021, ha aggiornato le indicazioni sulla quarantena di quanti hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni. Nello specifico, distingue fra:

a) contatti asintomatici ad alto rischio, c.d. "contatti stretti": "*possono rientrare in comunità dopo un periodo di quarantena di almeno 7 giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo. Qualora non fosse possibile eseguire un test molecolare o antigenico tra il settimo e il quattordicesimo giorno, si può valutare di concludere il periodo di quarantena dopo almeno 14 giorni dall'ultima esposizione al caso, anche in assenza di esame diagnostico molecolare o antigenico*".

b) contatti asintomatici a basso rischio: "*non devono essere sottoposti a quarantena, ma devono continuare a mantenere le comuni misure igienico-sanitarie*", mascherina, distanziamento fisico, igiene frequente delle mani, ecc.

Quanto dura la quarantena dei non vaccinati o di quanti non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni?

Nella stessa circolare n.36254/2021, il Ministero della Salute precisa per i non vaccinati o per coloro che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni:

a) contatti asintomatici ad alto rischio, "*possono rientrare in comunità dopo un periodo di quarantena di almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine al termine del quale risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo*". In assenza del test, anche in questo caso, la quarantena si chiude dopo almeno 14 giorni dall'ultima esposizione al caso, senza necessità di esame diagnostico molecolare o antigenico,

b) contatti asintomatici a basso rischio: "*non devono essere sottoposti a quarantena, ma devono continuare a*

mantenere le comuni misure igienico-sanitarie“, mascherina, distanziamento fisico, igiene frequente delle mani, ecc.

Le indicazioni valgono per i casi COVID.19 confermati da variante VOC non Beta o per cui non è disponibile il sequenziamento.

Quali sono i contatti “a basso rischio”

Nella circolare n.36254/2021, il Ministero della Salute precisa che per contatto a basso rischio si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni: – una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti; – una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti.

B) Prospetto di sintesi delle misure di quarantena ed isolamento, come riportato dalla circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell’11.8.2021:

Indicazioni alla sospensione della quarantena		
	ALTO RISCHIO (contatti stretti)	BASSO RISCHIO
Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni		
Contatti di casi COVID-19 confermati compresi casi da variante VOC sospetta o confermata (tutte le varianti)	7 giorni di quarantena + Test molecolare o antigenico NEGATIVO oppure 14 giorni di quarantena anche in assenza di test diagnostico	Non necessaria quarantena. Mantenere le comuni precauzioni igienico-sanitarie (indossare la mascherina, distanziamento fisico, igienizzazione frequente delle mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc.)
	Sorveglianza attiva se operatori sanitari/personale di laboratorio	
Soggetti non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni		
Contatti di casi COVID-19 confermati da variante VOC non Beta sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento	10 giorni di quarantena + Test molecolare o antigenico NEGATIVO oppure 14 giorni di quarantena anche in assenza di test diagnostico	Non necessaria quarantena. Mantenere le comuni precauzioni igienico-sanitarie (indossare la mascherina, distanziamento fisico, igienizzazione frequente delle mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc.)
	Sorveglianza attiva se operatori sanitari/personale di laboratorio	
Contatti di casi COVID-19 da variante VOC Beta sospetta o confermata	10 giorni di quarantena	10 giorni di quarantena
	+	+
	Test molecolare o antigenico NEGATIVO	Test molecolare o antigenico NEGATIVO
	Sorveglianza attiva se operatori sanitari/personale di laboratorio Sorveglianza passiva se operatori sanitari/personale di laboratorio	Sorveglianza attiva se operatori sanitari/personale di laboratorio Sorveglianza passiva se operatori sanitari/personale di laboratorio

--	--	--

Indicazioni alla sospensione dell'isolamento			
	ASINTOMATICI	SINTOMATICI	POSITIVI A LUNGO TERMINE
Casi COVID-19 confermati da variante VOC non Beta sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento	10 giorni di isolamento + Test molecolare o antigenico* NEGATIVO	10 giorni di isolamento di cui almeno ultimi 3 giorni senza sintomi + Test molecolare o antigenico* NEGATIVO	Al termine dei 21 giorni di cui almeno ultimi 7 giorni senza sintomi
Casi COVID-19 con VOC Beta sospetta o Confermata	10 giorni di isolamento + Test molecolare NEGATIVO	10 giorni di isolamento di cui almeno ultimi 3 giorni asintomatici + Test molecolare NEGATIVO	Test molecolare NEGATIVO

Allegato 17- Modello di autodichiarazione genitori per riammissione scuola figlia/o priva di certificazione medica (documento fornito a parte)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Serafina Di Rosa
(documento firmato digitalmente)

